



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 11/01/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2677

Cont. 427/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro. Cascione Luigi c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 02/03/2010, il Sig. Cascione Luigi assumendo di aver contratto il virus dell'epatite C (c.d. HCV) a seguito di emotrasfusioni effettuate presso la Casa di Cura "Villa Maria" di Cotignola (Ravenna) chiedeva l'accertamento dei presupposti utili al riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. a far tempo dall'epoca della domanda amministrativa maggiorata da svalutazione e interessi e, conseguentemente, chiedeva la condanna della AUSL BAT, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio corrispondente alla ascrivibilità della malattia contratta alla concreta categoria di cui alla Tab. A del D.P.R. n. 834/1981 ad individuarsi a seguito di CTU, a far data dal 3.10.2008 fino alla effettiva erogazione, il tutto con accessori di legge ex art. 429 c.p.c., spese, competenze e onorari di causa.

- con nota prot. 11/L/6610 del 29/03/2010 si richiedeva alla ASL BAT relazione e documentazione sui fatti di causa; in ogni caso, in attesa di riscontro, si riteneva opportuna la costituzione in giudizio al fine di richiedere l'estromissione della Regione Puglia dal giudizio per difetto di legittimazione passiva (come più volte dichiarato dalla Suprema Corte in giudizi aventi il medesimo oggetto; vds., da ultimo, Cass. 13/10/2009 n. 21704).

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.4.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
